



COMUNE DI CENTO

Settore Personale

Ufficio del Dirigente

Protocollo Generale come da segnatura a lato documento

Class. IV/06

Allegati: 3

Cento, 08 Aprile 2022

Oggetto: Rendiconto della gestione 2021 – Limiti alla spesa in materia di personale.

COMUNE DI CENTO c_c469_AOO - PG	"COPIA DELL'ORIGINALE DIGITALE" Protocollo N.0020043/2022 del 11/04/2022 Fascicolo 4.6 N.1/2022 Firmatario: MAURO ZUNTINI Documento Principale
------------------------------------	--

Alla c.a.
Dirigente Servizio Finanziario
Dott.ssa Denise Frapiccini

Al Funzionario P.O. Responsabile
Servizio Finanziario e Programmazione
Rag. Anita Iaboli

Al Responsabile P.O.
Servizio Personale
Dott.ssa Monica Malaguti

Sede

Il sottoscritto Dirigente del Settore Personale, con riferimento al Rendiconto Esercizio 2021 - trasmette gli allegati prospetti attestanti, per quanto di competenza, il rispetto dei limiti afferenti alla spesa di personale. Nello specifico sono oggetto del presente riscontro il limite di *spesa di personale in 'senso assoluto'* (ex articolo 1, commi 557 e ss. della L. 296/2006) e il limite della spesa afferente al *lavoro flessibile* ex articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Per effetto dell'articolo 57, comma 2, del Decreto Legge n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, **a decorrere dall'anno 2020**, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, **agli enti locali** e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonchè ai loro enti strumentali in forma societaria, **cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione delle spese di viaggio e spesa per formazione** di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con riferimento alle attestazioni di cui sopra si procede nell'ordine:

il **limite di spesa di personale in senso assoluto**, ex *comma 557* dell'articolo unico della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) come da ultimo integrato dall'art. 3 comma 5 *bis* del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, che di seguito si riporta:

«557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti,*



COMUNE DI CENTO

Settore Personale

Ufficio del Dirigente

attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; (abrogato dall'art. 16 del D.L. n. 113/2016 convertito con modifiche dalla Legge n. 160/2016)

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'[articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'[art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).»;

*557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al **valore medio** del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizioni.*

rappresentato dal *valore medio del triennio precedente*, da intendersi come la media di quanto speso a titolo di *'spesa di personale'* negli anni 2011/2012/2013, **risulta rispettato** anche per l'esercizio 2021 come si evince dal prospetto allegato alla presente nota (All_1_Rendiconto_2021_confronto limiti 557 - All_2_Riepilogo analitico 2021).

Per quanto attiene il rispetto della **spesa di personale per il lavoro flessibile** richiamate le disposizioni normative attualmente vigenti in materia,

articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010:

*28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può***



COMUNE DI CENTO

Settore Personale

Ufficio del Dirigente

essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

e dato atto di aver neutralizzato:

- la spesa di cui all'articolo 1, comma 993 della legge di Bilancio (L. n. 178/2020) che così dispone:

993. Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- la spesa di cui all'articolo 50 del CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali 'Contratto di lavoro a tempo determinato', che ai commi 3 e 4 prevede:

3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione.

4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono:

.....

f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati (assunzioni T.D per ricostruzione sisma);

si attesta il pieno rispetto del limite di spesa di personale per il **lavoro flessibile** anche per l'**esercizio 2021**, come meglio rappresentato nell'allegato prospetto (AI_3_Limite lavoro flessibile art 9 c 28 DL 78_2010-Rendiconto 2021).

Si ricorda che il rispetto dei limiti sopra detti (limite di spesa *ex comma 557* e limite di spesa per *lavoro flessibile*) interviene in costanza di disposizioni normative, riportate a seguire, che prevedono, anche per l'esercizio 2021, per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come il Comune



COMUNE DI CENTO

Settore Personale

Ufficio del Dirigente

di Cento, e per tutto il periodo dell'emergenza (31.12.2022 ex L. 234/2021) la possibilità di andare in deroga alle limitazioni poste:

- art. 3-bis – comma 8 - DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189):

*Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, **non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (...)***

- comma 4 *ter* dell'articolo 11 del D.L. 24-6-2014 n. 90 *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*, pubblicato nella Gazz. Uff. del 24 giugno 2014, n. 144, come convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, che si riporta:

*4-ter. Nei confronti dei **comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.***

- articolo 2 *bis*, commi 43 e 44 del D.L. 148 del 16.10.2017 *Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*, convertito con modificazioni in Legge n. 172/2017 che dispone:

*"43. A far data **dal 2 gennaio 2019**, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, **Cento**, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.*

- da ultimo l'Ordinanza n. 8 del 17 Marzo 2021 *Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, adottata dal Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, che



COMUNE DI CENTO

Settore Personale

Ufficio del Dirigente

ammette il Comune di Cento, rispetto al perimetro come ridefinito dall'ordinanza sopra citata ai sensi dell'art. 2bis, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come Ente rientrante nell'elenco dei 15 Comuni ancora interessati da proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Per quanto sopra esposto, ai fini delle operazioni del rendiconto esercizio 2021, i limiti di spesa afferenti al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, si ritengono puntualmente rispettati.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore Personale
Dott. Mauro Zuntini

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.